



Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE E SOCIETA' DELLA
CONOSCENZA**

Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 9442 DEL 28/11/2012

OGGETTO: DGR n. 1718/05 "Linee guida in materia di applicazione del Regolamento (CE) n. 1831/2003 del 22.9.2003 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi" – II° modifiche ed integrazioni.

Il Dirigente di Servizio: Mariadonata Giaimo

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

Visto il Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12.1.2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la DGR 1718 del 18.10.2005 con la quale, in assenza di indicazioni da parte del Ministero della Salute, sono state a suo tempo fornite specifiche linee guida in merito all'applicazione del Regolamento (CE) 183/2005 alla luce degli adempimenti da espletarsi entro il 31 dicembre 2005, sia da parte degli operatori del settore dei mangimi che della pubblica amministrazione, nonché per evitare, nella nostra Regione, soluzioni di continuità con quanto previsto ai sensi delle direttive 95/69/CE e 98/51/CE, (recepite nel nostro ordinamento rispettivamente con D. Lgs. 123/1999 e con D.P.R. 433/2001), abrogate dal Regolamento (CE) n. 183/2005;

Considerato che con la stessa DGR 1718/2005 è stato altresì stabilito, per garantire una omogeneità di valutazione sul territorio regionale, in attesa della regolamentazione ed applicazione definitiva del Regolamento (CE) n. 183/2005, di confermare, per l'effettuazione dei sopralluoghi ai fini autorizzativi ai sensi dell'art. 10 dello stesso Regolamento (CE) n. 183/2005 presso gli impianti con capacità produttiva superiore a 100.000 quintali, l'utilizzo della Commissione specifica già esistente, istituita con DGR n. 1533 del 22.12.2000 "Linee guida vincolanti in materia di applicazione del D. Lgs. 13.4.1999 n. 123" e composta dalla Dr.ssa Anna Rita Flamini della Direzione Regionale Salute, Coesione Sociale e Società della Conoscenza, dal Dr. Antonio Ruina della ASL n. 2, dal Responsabile del Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della ASL ove ha sede l'impianto o suo delegato e da un rappresentante dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche mentre, per gli impianti con capacità produttiva inferiore a 100.000 quintali, di delegare i Servizi Veterinari di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche delle ASL competenti per territorio;

Vista la D.D. n. 813 dell'8.2.2006 con la quale, alla luce della successiva emanazione, con nota prot. 45950-P-I8da9/1 del 28.12.2005, di specifiche linee guida per la corretta ed uniforme applicazione sul territorio nazionale del Regolamento (CE) n. 183/2005 da parte del Ministero della Salute, sono state apportate modifiche ed integrazione alla DGR 1718 del 18.10.2005, al fine di conformare tale atto con quanto previsto dalle disposizioni ministeriali, tenendo ovviamente conto della realtà regionale;

Preso atto dell'avvenuta definitiva regolamentazione ed applicazione del Regolamento (CE) n. 183/2005 sul territorio regionale;

Ritenuto pertanto opportuno delegare definitivamente i Servizi Veterinari di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche delle ASL all'effettuazione dei sopralluoghi ai fini autorizzativi ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) n. 183/2005 presso tutti gli impianti, sia con capacità produttiva superiore che inferiore a 100.000 quintali, alla luce anche della riduzione del numero delle A.S.L. della Regione;

Visto il Regolamento (UE) n. 225/2012 della Commissione del 15 marzo 2012 che modifica l'allegato II del Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12.1.2005 per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti che immettono sul mercato prodotti derivati da oli vegetali e grassi miscelati da utilizzare nell'alimentazione degli animali e per quanto riguarda i requisiti specifici per la produzione, lo stoccaggio, il trasporto di oli, grassi e prodotti da essi derivati e per i relativi test per la diossina;

Vista la nota del Ministero della Salute prot. DGSAF 0017029-P del 19.9.2012 "Regolamento (UE) della Commissione n. 225/2012 del 15 marzo 2012", con la quale, tra l'altro, è stato trasmesso il modello aggiornato del Modello 2 bis di cui alle Linee guida sull'applicazione del Regolamento (CE) n. 183/2005 (diffuse con prot. 45950-P-I8da9/1 del 28.12.2005);

Ritenuto pertanto opportuno e necessario conformare il Modello 2 di cui alla D.D. n. 813 dell'8.2.2006 con il Modello 2 bis aggiornato trasmesso dal Ministero della Salute con la

soprarichiamata nota prot. DGSAF 0017029-P del 19.9.2012;

Vista la riunione tenutasi il 26 novembre 2012 presso la Direzione Regionale Salute, Coesione Sociale e Società della Conoscenza con i Responsabili dei Servizi Veterinari di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche delle ASL;

Vista la DGR 1718/2005 con la quale è stato dato mandato al Servizio Prevenzione, Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Regionale Salute, Coesione sociale e Società della Conoscenza, di procedere ad eventuali modifiche e/o integrazioni, ove si fossero rese necessarie;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

**Il Dirigente
D E T E R M I N A**

1. di delegare i Servizi Veterinari di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche delle ASL all'effettuazione dei sopralluoghi ai fini autorizzativi ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) n. 1831/2003 presso tutti gli impianti degli operatori del settore mangimi, sia con capacità produttiva superiore che inferiore a 100.000 quintali;
2. di abrogare il Modello 2 di cui alla D.D. n. 813 dell'8.2.2006 e di sostituirlo con il Modello 2 allegato al presente atto;
3. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
4. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia li 26/11/2012

L'Istruttore

Anna Rita Flamini



Perugia li 26/11/2012

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile del procedimento

Anna Rita Flamini



Perugia li 28/11/2012

Il Dirigente di Servizio
Mariadonata Giaimo



Marca
da
bollo

Alla Regione Umbria
Direzione Regionale Salute, Coesione Sociale e Società
della Conoscenza
Servizio Prevenzione, Sanità Veterinaria e Sicurezza
Alimentare
Via Mario Angeloni , 61
Perugia

Per il tramite del Servizio Veterinario
Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni zootecniche
ASL _____

OGGETTO: Istanza di riconoscimento ai sensi del Regolamento 183/2005/CE articolo 10

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
Prov. _____ in qualità di legale rappresentante della Ditta _____
ragione sociale _____ codice fiscale _____
P.IVA _____ con sede legale o amministrativa in _____
_____ CAP Località _____ PROV _____ Telefono _____
Fax _____ e mail _____ e sede produttiva sita in _____
CAP Località _____ Prov. _____ Telefono _____ Fax _____
_____ e mail _____

CHIEDE

A codesta spettabile Regione di essere riconosciuto ai sensi del Regolamento 183/2005/CE art 10 (barrare le voci per cui si chiede il riconoscimento, vedi retro):

- ☐ art.10, comma 1, lettera a): commercializzazione di additivi di mangimi cui si applica il Regolamento (CE) 1831/2003 o di prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CE e di cui al capo 1 dell'allegato IV del Regolamento (CE) 183/2005;
- ☐ art.10, comma 1, lettera b);
- ☐ art.10, comma 1, lettera c) per :
 - ☐ la fabbricazione per conto terzi e/o l'immissione in commercio;
 - ☐ la fabbricazione per fabbisogno esclusivo dell'azienda.
- ☐ art.10, comma 3): allegato II "impianti ed attrezzature" par.10 lettera a) trasformazione di oli vegetali greggi ad eccezione di quelli che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 852/2004 (indicare il materiale di partenza oggetto di trasformazione e il prodotto immesso sul mercato);
- ☐ art.10, comma 3): allegato II "impianti ed attrezzature" par.10 lettera b) trattamento oleochimico di acidi grassi (indicare il materiale di partenza);
- ☐ art.10, comma 3): allegato II "impianti ed attrezzature" par.10 lettera c) produzione di biodiesel (indicare il materiale di partenza e il prodotto immesso sul mercato);

- ☐ art.10, comma 3): allegato II “impianti ed attrezzature” par.10 lettera d) miscelazione di grassi (indicare il materiale di partenza e il prodotto immesso sul mercato);

A tal fine alla presente allega:

- Certificato (autocertificazione) di iscrizione alla camera di commercio industria ed artigianato;
- planimetria dell'impianto, vidimata dal richiedente, in scala non inferiore a 1:1000;
- relazione tecnica, sottoscritta dal richiedente, da cui si evince il possesso dei requisiti strutturali, funzionali e procedurali dell'impianto, correlata alla produzione effettuata;
- copia del piano aziendale di controllo della qualità;
- piano di monitoraggio delle diossine di cui al regolamento della Commissione (UE) n. 225/2012;
- dati anagrafici relativi alla persona qualificata designata quale responsabile della produzione;
- dati anagrafici relativi alla persona qualificata designata quale responsabile del controllo di qualità.

_____ li _____

In fede
(firma e timbro)
